

*Avv. Innocenzo Calabrese
Avv. Ignazio Sposito
Magistrature Superiori
Via Verdi 48 - Studio Legale P&P 80038 Pomigliano d'Arco (Na)
Tel. Fax: 081.8038777*

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO- ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(nel giudizio NRG 10207/2024)

Per la sig.ra *****nata il 28.05.1971 ad Ottaviano cf*****L, residente in Marigliano al C.so Umberto I, 138, rappresentata congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Innocenzo Calabrese cf. CLBNCN69D17E954F e Ignazio Sposito, C.F.SPSGNZ79E12G812G, giusta procura alle liti in calce, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 08119256509, o all'indirizzo pec: avvocatosposito@pec.it e pec innocenzo.calabrese@pecavvocatinola.it ed elettivamente domiciliati presso il primo in Pomigliano d'Arco (Na) Via Verdi 48 Studio Legale P & P

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, P.IVA 80185250588, in persona del Ministro, con sede legale in Roma (Rm), in Viale Trastevere 76/A, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12
- **Ufficio Scolastico regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentate pro tempore, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12

-resistenti-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

- 1)*****
- 2)*****

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 55 - DA RENDERSI ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 C.P.A. DEI SEGUENTI ATTI:

1. del Decreto del 06.09.2024 , atto Prot. 0053685, relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con cui il Ministero dell'istruzione e del merito ha proceduto ad approvare la graduatoria finale di merito, relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 548 docenti per la classe di concorso A022 "Italiano, Storia, Geografia" ;

2. della graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*, nonchè di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio

NONCHE' CON MOTIVI AGGIUNTI

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 55 - DA RENDERSI ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 C.P.A. DEI SEGUENTI ATTI:

1. del Decreto del 0069623, del 05.11.2024 , (aggiornamento della Graduatoria integrata dalla posizione 549 alla posizione 578 a seguito di rinunce alle operazioni di reclutamento) relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con cui il Ministero dell'istruzione e del merito ha proceduto ad integrare la graduatoria finale di merito, relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 548 docenti per la classe di concorso A022 "Italiano, Storia, Geografia" ;

2. della graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*, nonchè di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio

nonché l'annullamento

di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra, ove e se lesivo degli

interessi della ricorrente, il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno

Nonché, occorrendo,

per la condanna delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

nonchè in via subordinata

per la richiesta di pubblicazione nella graduatoria definitiva dei candidate non vincitori, ma risultati idonei

FATTO

I fatti di causa già esaustivamente rappresentati nel ricorso introduttivo qui si intendono per richiamati e trasfusi.

L'odierno deducente con il ricorso introduttivo nel giudizio NRG 10207/2024 ha impugnato l'esito della prova concorsuale e ogni altro atto discendente e consequenziale, chiedendo l'inserimento e pertanto la rettifica della Graduatoria finale del concorso .

L'Ecc.mo TAR Lazio all'udienza del 17 Dicembre 2024 ha rinviato l'udienza cautelare del giudizio sopra indicato ed in vero, successivamente alla proposizione del ricorso, l'odierno istante ha appreso che la Commissione d'esame ha integrato la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale del Concorso oggetto del giudizio.

Con il presente atto, tuttavia, si intende contestare anche la valutazione dei titoli e il punteggio finale attribuito alla ricorrente.

La sig.ra Marmorino ha presentato domanda di partecipazione (n. 1220705 del 26- 12-2023) al concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 "Italiano, Storia, Geografia" per la Regione Campania, il quale a seguito anche di successive integrazioni al bando ha previsto l'assunzione di 548 docenti.

L'istante ha conseguito un punteggio complessivo di 167,75 .

Nel dettaglio, punti 78,00 alla prova scritta, punti 86,00 per la prova orale e punti 3,75 per la valutazione dei titoli.

L' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con provvedimento atto prot. n. 0053685 del 06.09.2024 approvava la graduatoria finale, escludendo inopinatamente la dott.ssa Marmorino.

Anche con la successiva rettifica ed integrazione della graduatoria (m pi. AOODRCA n. 0069623 del 05.11.2024, la sig.ra Marmorino non veniva inserita tra i vincitori di concorso. La commissione d'esame, pertanto, continua a non considerare come la ricorrente ha prodotto certificato di laurea con esami sostenuti e votazione finale pari a 103/110, tale da attribuirle punteggio superiore.

All'uopo, peraltro la Commissione ha ommesso di rilevare la comunicazione a mezzo mail del 24.06.2024, con la quale la sig.ra Marmorino- a seguito d'istanza della commissione stessa - inoltrava il predetto certificato, richiedendo altresì la rettifica del punteggio relativamente alla valutazione dei titoli.

In particolare, preme osservare e si ribadisce come la sig.ra Marmorino ha conseguito la laurea in Filosofia presso l'Università Federico II, ottenendo la votazione di 103/110.

Sulla base di quanto previsto dall'Allegato C del bando di concorso :*Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi*, alla sig.ra Marmorino spetterebbero **12.50 punti** e non 3.75, così come erroneamente attribuiti dalla commissione .

Ne segue, come il punteggio da attribuire alla sig.ra Marmorino sarebbe di punti 176,5 e non 167,75, così come erroneamente attribuiti dal Ministero convenuto .

In capo all'istante, permane, pertanto, l'interesse a coltivare il ricorso introduttivo del giudizio estendendo le censure con lo stesso proposte ai provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti e meglio specificati nell'epigrafe dell'atto.

Per tutto quanto esposto, parte ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, ritiene illegittimo anche il provvedimento impugnato e chiede che lo stesso venga annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

**IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 5 COMMA 1 DEL DPR 9
MAGGIO 1994 N. 487 - VIOLAZIONE DELLE LEGGE N 68 DEL 12 MARZO 1999**

Come anticipato in fatto, l'odierno ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative.

Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere collocata nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del concorso de quo.

Come precedentemente esposto, alla sig.ra Marmorino è stato attribuito un punteggio complessivo di 167,75 .

Nel dettaglio, punti 78,00 alla prova scritta, punti 86,00 per la prova orale e punti 3,75 per la valutazione dei titoli.

L' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con provvedimento atto prot. n. 0053685 del 06.09.2024 approvava la graduatoria finale, escludendo inopinatamente la dott.ssa Marmorino.

Anche con la successiva rettifica ed integrazione della graduatoria (m pi. AOODRCA n. 0069623 del 05.11.2024, la sig.ra Marmorino non veniva inserita tra i vincitori di concorso.

Come rappresentato in fatto, la commissione d'esame, pertanto, continua a non considerare come la ricorrente ha prodotto certificato di laurea con esami sostenuti e votazione finale pari a 103/110, tale da attribuirle punteggio superiore.

All'uopo, peraltro la Commissione ha omesso di rilevare anche la comunicazione a mezzo mail del 24.06.2024, con la quale la sig.ra Marmorino- a seguito d'istanza della commissione stessa - inoltrava il predetto certificato, richiedendo altresì la rettifica del punteggio relativamente alla valutazione dei titoli.

In particolare, preme osservare come la sig.ra Marmorino ha conseguito la laurea in Filosofia presso l'Università Federico II, ottenendo la votazione di 103/110 .

Cio' posto, sulla base di quanto previsto dall' Allegato C del bando di concorso : *Tabella dei*

titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi

punteggi, alla sig.ra Marmorino spettano 12.50 punti e non 3.75, così come erroneamente attribuiti dalla commissione.

Ne segue, come il punteggio da attribuire alla sig.ra Marmorino sarebbe di punti 176,5 e non 167,75, così come erroneamente attribuiti dal Ministero convenuto.

Si precisa che:

-secondo quanto disposto dal bando di concorso, il voto di laurea, se non espresso in centesimi, va rapportato a 100 e le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. , solo qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75.

Una volta effettuata l'eventuale suddetta proporzione (per rapportare a 100 il voto finale della laurea o dell'abilitazione non espresso in centesimi), se il voto finale di laurea oppure abilitazione è pari o inferiore a 75 punti, non verrà assegnato alcun punteggio per il titolo d'accesso.

Viceversa, se il voto finale è superiore a 75 ossia pari o superiore a 76/100, prevede il bando di concorso che il punteggio da attribuire si calcola nella maniera seguente:

“P” indica il voto di laurea o abilitazione: $(\text{voto laurea o abilitazione} - 75)/2$.

Esempio 2: voto laurea rapportato a 100 uguale a 100/100; calcolo punteggio da attribuire: $(100-75):2 = 25:2 = 12,50$ punti.

Per tutto quanto esposto segue la palese illegittimità degli atti dinanzi gravati.

A quanto esposto nel precedente motivo, si aggiunga che la carente istruttoria condotta dalla Commissione avrebbe comunque ed in via gradata, indurre la stessa ad una rivalutazione del caso a seguito della rettifica richiesta.

Com'è noto, nei concorsi pubblici il soccorso istruttorio (o integrazione documentale) è obbligatorio quando è funzionale a integrare o regolarizzare la documentazione presentata, purché ciò non arrechi effetti vantaggiosi a danno degli altri candidati, come nel caso di presentazione di titoli o requisiti omessi. A queste conclusioni è giunto il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 79754 del 22 novembre 2019.

Difatti, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto,

nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927). Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Sulla questione così si è espresso il TAR Puglia di Lecce :” *È ammesso il potere di soccorso istruttorio allorché le Amministrazioni possono invitare i concorrenti di un pubblico concorso a completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinatamente all'esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (d.p.r. n. 487/1994)*”.(T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 12/05/2016, n. 798)

Ed ancora il Tar Veneto Venezia “ *In riferimento alle domande di partecipazione a un concorso pubblico, l'Amministrazione deve concedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, il soccorso istruttorio volto alla rettifica di*

dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda".(T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 09/02/2017, n. 144)

"La pubblica amministrazione deve concedere la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda".(T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 03/04/2018, n. 3690).

Ciò posto anche in tal caso e con tali motivazione la Commissione avrebbe dovuto rivalutare positivamente la posizione della ricorrente attribuendole il punteggio superiore vantato.

II) ECCESSO DI POTERE RILEVABILE PER TRAVISAMENTO, CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE,- CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUALIANZA E NON DISCRIMINAZIONE E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3, 35 E 97 COST.). VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2575 DEL 6 DICEMBRE 2023 DEL M.I.U.R VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPR DEL 16 GIUGNO 2023, N. 82

Come brevemente riferito in parte narrativa, l'Amministrazione resistente ha omesso di inserire la ricorrente nella graduatoria di merito del concorso di cui è causa, pur avendo conseguito la stessa un punteggio analogo o addirittura superiore ad altri candidati che invece sono stati inspiegabilmente inclusi.

Per di più, l'Amministrazione non ha mai reso noti alla Prof. Marmorino , i punteggi alla stessa attribuiti per i titoli vantati in domanda, né la posizione conseguita nella graduatoria finale di merito.

Com'è noto, l'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, prevede espressamente che "*Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*".

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

È evidente che, nella fattispecie di cui è causa, l'Amministrazione resistente non abbia affatto rispettato i descritti criteri, atteso che:

- in spregio all'obbligo di redigere la graduatoria *"sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta"*, non ha incluso la Prof.ssa Marmorino nelle graduatorie pubblicate in cui sono stati inseriti inspiegabilmente candidati con punteggi totali inferiori non precisati con l'indicazione, né della valutazione dei titoli, né delle eventuali posizioni di riserva;
- non ha preventivamente comunicato a ciascun candidato il punteggio attribuito sulla base dei titoli, giacché, ad oggi la ricorrente non ha potuto verificare se, ad esempio, la ragione della sua esclusione risieda in un'errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in domanda;
- non ha pubblicato la graduatoria generale di merito comprensiva dei candidati idonei *"sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione "*.

Le descritte circostanze, dunque, disvelano un'attività amministrativa contraria ai principi di trasparenza e pubblicità, illegittima ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso, oltre che degli articoli 22 e ss. della L. 241/1990.

In altri termini, l'Amministrazione ha senza dubbio agito in patente difetto di istruttoria, oltre che in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa. Tali principi, infatti, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso - idonei e vincitori - con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame. Diversamente, la Procedente ha preferito adottare una graduatoria incompleta e incomprensibile, recante unicamente il punteggio complessivo attribuito ai candidati ritenuti vincitori, senza dare conto né a questi ultimi, né agli esclusi delle ragioni della loro inclusione o esclusione.

Tale omissione risulta tanto più grave alla luce del fatto che la ricorrente, già in data 12.09.2024, ha presentato apposita istanza di rettifica della graduatoria, senza avere alcun

riscontro.

A solo titolo tuzioristico tocca altresì proporre le presenti argomentazioni.

Come si rileva *ictu oculi* dal provvedimento del 06.09.2024 , atto Prot. 0053685, di approvazione della graduatoria dei vincitori , e dal successivo Decreto del 0069623, del 05.11.2024 , (aggiornamento della Graduatoria integrata dalla posizione 549 alla posizione 578 a seguito di rinunce alle operazioni di reclutamento), il Miur ha palesemente violato la percentuale destinata ai riservisti.

Preme rammentare che l'art. 5 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 stabilisce che:

"Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso".

Nella fattispecie che ci occupa, invece, i candidati RISERVISTI vincitori del concorso risultano in totale 342 unità .

Si arriva alla presente conclusione, sommando i docenti vincitori che sono rientrati nella riserva del 30% e coloro che invece presentano un titolo di preferenza .

Come precedentemente rappresentato il numero dei posti messo a disposizione nel bando, anche a seguito delle successive integrazioni erano 548, **per cui il numero massimo dei riservisti sarebbe stato al massimo di 274 unità.**

Per cui è incontestabile come il numero dei posti attribuito a coloro che vantavano una riserva , abbia ampiamente superato la metà dei posti disponibili nel bando.

Il DPR 16 giugno 2023, n. 82, stabilisce le nuove direttive riguardanti le riserve nei concorsi pubblici.

Con questa riforma, entrata in vigore il 14 luglio 2023, una quota dei posti banditi in un concorso può essere riservata a determinate categorie di candidati.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la somma totale dei posti riservati **non può eccedere la metà dei posti disponibili nel bando.**

Le istruzioni operative (Allegato B) alle immissioni in ruolo forniscono delle indicazioni.

Pertanto, **nel limite suddetto del 50%** dei posti messi a bando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, **verranno considerate prioritariamente le**

categorie di cui all'articolo 1 e all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, eventualmente riparametrando proporzionalmente i relativi contingenti per ricondurli nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.

A seguire, **qualora residuino spazi** per ulteriori categorie riservatarie, saranno presi in considerazione **le ulteriori categorie citate in precedenza**, applicando se necessario le riparametrazioni di cui sopra.

Pertanto, secondo le istruzioni operative alle immissioni in ruolo le graduatorie dei concorsi PNRR predisposte – nel limite dei posti messi a concorso e fatta salva l'integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute – dovrà tenere conto:

- Della riserva della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1 della stessa legge. Le categorie previste

- A. Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
- B. Invalido di guerra
- C. Invalido civile di guerra
- D. Invalido per servizio
- E. Invalido del lavoro o equiparati
- F. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
- G. Invalido civile
- H. Non vedente o sordomuto

- Delle **riserve** assunzionali di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (norme in favore delle vittime del **terrorismo e della criminalità organizzata**). Tali categorie sono assimilate agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

- Delle **riserve** di cui all'articolo 59, comma 10-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (riserva di posti a favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali **di almeno tre anni** scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti).

- Delle **riserve** di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto

Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (**riserva di posti pari al 30%** nel caso di **bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente per i volontari in ferma prefissata**).

- Della **riserva** di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (**riserva di posti pari al 15%**, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito).

Segue la illegittimità degli atti gravati per i vizi dinanzi rubricati.

III) ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTI ERRONEI VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'AFFIDAMENTO E PER OMESSA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA'

Preme evidenziare l'illegittimità radicale degli atti e provvedimenti impugnati, in quanto adottati in violazione dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti.

È principio sin troppo ovvio quello per il quale i criteri di valutazione dei titoli debbano essere adottati prima che la Commissione conosca i titoli presentati dai vari candidati.

Nel caso *de quo*, appare evidente l'omessa specifica predeterminazione dei criteri per quanto concerne la valutazione dei titoli, così come previsto al punto 4 dell'art. 8 del bando di concorso, il quale risulta essere assolutamente generico, e in alcun modo prevedere dei criteri oggettivi per un'equa valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Non vi è dubbio pertanto che la predeterminazione dei criteri valutativi è un elemento essenziale.

Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (Cons. Stato, Sez. VI, 19/03/2015 n. 1411).

La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge, pertanto, ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 20/04/2016, n. 1567).

Orbene, anche nel caso di specie, non si chiede all'Ecc.mo TAR adito di sostituire una propria valutazione, di merito, a quella già svolta in sede amministrativa, ma di accertare l'evidente irragionevolezza e/o incongruenza e/o superficialità dell'iter logico-cognitivo seguito dalla Commissione nelle attività di correzione delle prove della ricorrente onde disporre una sua eventuale rinnovazione.

IN VIA SUBORDINATA, RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI

Premesso che

- Con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 Dicembre 2023 del M.i.u.r , è stato bandito, su base regionale, il concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, così come previsto dal D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023, finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024.

- che le procedure concorsuali sono state regolarmente espletate, e per ogni classe di concorso , l'Ufficio scolastico regionale ha provveduto a pubblicare le graduatorie definitive, con i relativi vincitori, mentre invece inopinatamente non risultano pubblicati nelle graduatorie i candidati risultati "idonei".

Eppure, giova evidenziare come con Decreto Legge 44/2023 convertito nella Legge 10 agosto 2023 entrata in vigore il 17 agosto 2023, il Legislatore ha modificato le norme relative allo scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici , prevedendo l'obbligo della pubblicazione degli idonei , nonostante abbia previsto un taglio nel limite al 20% dei candidati giudicati idonei in un pubblico concorso. La disciplina in vigore è contenuta all'art. 35 comma 5-ter del Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. 165 del 2001), il quale in buona sostanza afferma che nei concorsi pubblici: "sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso".

La nuova regolamentazione, pertanto, stabilisce che l'idoneità sia riconosciuta unicamente ai candidati che si posizionano nella graduatoria finale entro un margine del 20% dei posti subito dopo l'ultimo posto bandito, come specificato nell'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), punto 2. del Decreto PA 2023.

Orbene, la mancata pubblicazione nella graduatoria degli idonei è ictu oculi un atto

amministrativo viziato da eccesso di potere da parte del Ministero dell'Istruzione e del merito e lede senza alcun dubbio gli interessi legittimi dei candidati risultati idonei, i quali potrebbero godere di un successivo scorrimento delle graduatorie!

Com'è noto, l'art. 35 comma 5-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 (per come riformato dal d.P.R. n. 82 del 2023), afferma testualmente che: *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”*.

Ne segue che, l'articolo 35, comma 5ter del Testo unico sul pubblico impiego determina che le graduatorie per l'assunzione nella Pubblica Amministrazione hanno una validità di 2 anni dalla loro approvazione e solo quando sono trascorsi questi due anni, la graduatoria viene considerata scaduta e la pubblica amministrazione potrà procedere ad indire dei nuovi concorsi.

E' incontestabile, come le procedure concorsuali per diventare insegnanti prevedono di prassi il conseguimento automatico dell'abilitazione e dell'idoneità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto la soglia minima prevista dal bando.

Non è dubbio, come nel caso di specie, il Ministero ha pubblicato esclusivamente l'elenco dei vincitori, laddove, come statuito in diversi giudizi su precedenti concorsi da parte del TAR, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare l'intera Graduatoria di Merito, includendo anche i docenti 'idonei'. Inoltre, la pubblicazione integrale della Graduatoria costituisce, come accaduto in passato, rappresenta il presupposto necessario per l'eventuale 'trasformazione' della Graduatoria 'per vincitori' a Graduatoria 'ad esaurimento'. D'altronde, anche qualsiasi valutazione sulla correttezza dell'inserimento dei 'riservisti' nella GM a discapito del singolo docente che ne avrebbe avuto diritto, può essere effettuata solo con la pubblicazione della Graduatoria integrale.

Alla luce di quanto sopra, quindi, la pubblicazione integrazione della Graduatoria di Merito, costituisce presupposto indispensabile per richiedere:

- 1) la corretta applicazione della quota di 'riservisti', nella quota massima del 50% dei posti;
- 2) lo scorrimento della Graduatoria anche agli idonei;
- 3) il riconoscimento del valore abilitante del superamento del Concorso, anche per i docenti collocati in GM. Appare evidente, inoltre, che, in caso di accoglimento del ricorso come già

accaduto in passato, coloro che non avranno impugnato la Graduatoria di merito con il presente ricorso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, saranno dichiarati decaduti dalla possibilità di intraprendere qualsivoglia azione nei confronti della Graduatoria, e, quindi, non potranno richiedere quanto sopra al Giudice Amministrativo.

Non vi è dubbio, come la resistenza dell'Amministrazione alla pubblicazione degli idonei, graduati, che non risultano ad oggi tra i vincitori di concorso, impedisce la piena tutela degli interessati e la disparità nella possibilità del conseguimento dell'abilitazione pur essendo idonei. Stando così le cose, gli insegnanti idonei al concorso PNRR 2023 si trovano in una situazione difficile.

Nonostante abbiano superato le selezioni, sono esclusi dal mercato del lavoro, privi di idoneità e senza una graduatoria da cui attingere, condannati a "una precarietà insostenibile".

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Appare opportuno l'immediato inserimento della ricorrente nella graduatoria finale al fine di evitare che la stessa sia illegittimamente e definitivamente estromessa dalla procedura concorsuale.

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente che nella specie sussistono anche evidenti profili di periculum in mora cui l'odierna ricorrente sarebbe esposta nella (non temuta) ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Ed invero, nelle more del giudizio di merito, l'odierna ricorrente subirebbe, per anni, una irreparabile lesione del proprio diritto, costituzionalmente garantito, ad esprimere la propria personalità attraverso il lavoro, atteso che, in pendenza del giudizio - essendo già stati nominati i n. 578 vincitori della procedura - verrebbero assunti i candidati dichiarati vincitori e stipulati i relativi contratti individuali di lavoro.

Sotto il profilo, poi, del bilanciamento degli interessi appare evidente la sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione resistente alla selezione del candidato più meritevole.

Sussistono, pertanto, a parere di questa difesa, i presupposti affinché CodestoEcc.mo TAR possa - in sede cautelare - quanto meno ordinare alla P.A. il riesame dell'atto impugnato o disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 del CPA. Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire alla ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione.

Conforta tale domanda il fatto che codesto Ecc.mo TAR abbia di recente riconosciuto in casi analoghi, ad esempio, che *"la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessato al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio al medesimo spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)"* . (così, tra le molte, l'ordinanza cautelare di codesta Ecc.ma Sezione, n. 792 del 9 febbraio 2022).

Parimenti, è stato ritenuto in altro caso *"di accogliere la domanda incidentale di sospensione ai fini dell'ammissione "con riserva" del ricorrente alla valutazione dei titoli e alla inclusione con riserva e in sovrannumero nella graduatoria del concorso per cui è causa"* (così, tra le molte, l'ordinanza cautelare di codesta Ecc.ma Sezione, n. 792 del 9 febbraio 2022).

Tutto ciò premesso, voglia Codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

- in via preliminare: disporre la sospensione e/o adozione di misure cautelari provvisorie ex art. 55 e 56 c.p.a. degli atti indicati in epigrafe;
- nel merito, in primis accertare e dichiarare come il punteggio da attribuire alla sig.ra Marmorino è di punti 176,5 e non 167,75, così come erroneamente attribuiti dal Ministero convenuto, in ogni caso annullare gli atti impugnati, compresa in particolare la graduatoria finale di merito, nella parte in cui non comprende il ricorrente nell'elenco dei vincitori con il corretto punteggio spettante.

Nonché, condannare le Amministrazioni intimatè al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del

concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

In via subordinata, nel caso in cui la domanda principale non venga accolta, condannare il Ministero convenuto alla pubblicazione nella misura del 20 % dei candidati risultati idonei.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 325,00 trattandosi di ricorso per p.i. e come tale ridotto alla metà.

Il ricorrente certifica con atto separato ed allegato sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 9 co. 1 bis D.P.R. 30/5/2002 n. 115 come introdotto dal D.L. 06/07/2011 n. 111, ai fini dell'esonero del contributo unificato, di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non superiore al triplo dell'importo previsto dagli artt. 76 e 92 cit. D.P.R.

Con Osservanza

Napoli/ Pomigliano d'Arco 19.12.2024

Avv. Innocenzo Calabrese

Avv. Ignazio Sposito

Firmato digitalmente da: CALABRESE INNOCENZO
Data: 23/12/2024 23:30:10